

**REGOLAMENTO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI  
DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI CATANZARO**

**ART. 1**

**FINALITA' E PRINCIPI**

1. Con il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta all'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000, la Provincia di Catanzaro intende disciplinare l'alienazione e la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, procedendo, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 127/1997, anche in deroga alle norme di cui alla L. n. 783/1908 e al R.D. n. 454/1909, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento i beni immobili ed i diritti reali appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente.
3. Il presente Regolamento costituisce *lex specialis* per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri atti dell'Ente.

**ART. 2**

**BENI ALIENABILI**

1. Sono alienabili:
  - a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Provincia;
  - b) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Provincia, che non siano più funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico;
  - c) i beni immobili facenti parte del demanio della Provincia per i quali sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione;
  - d) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b), e c).
2. In ogni caso l'inserimento degli immobili nel Piano, di cui al successivo art. 3, ne determina, come previsto dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
3. La vendita di beni vincolati e tutelati da leggi speciali, in quanto aventi natura storica o artistica, è preceduta dall'espletamento delle prescritte formalità autorizzatorie, ai sensi del DPR n. 283/2000.

## **ART. 3**

### **PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI**

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui all'articolo precedente, il Consiglio provinciale, con proprio atto deliberativo, approva annualmente il Piano delle valorizzazioni e alienazioni, predisposto dal Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite e/o valorizzazioni immobiliari che la Provincia intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni sono indicati:

- i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare o valorizzare;
- una descrizione delle loro caratteristiche principali, quali ubicazione, dati catastali ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione.

3. L'inserimento dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile nel Piano determina:

- la classificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile;
- gli stessi effetti del provvedimento che accetta e motiva la cessazione della destinazione all'uso pubblico e ne consente l'alienabilità o la valorizzazione, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale;
- gli effetti dichiarativi della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni;
- gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni può essere modificato o integrato, anche nel corso dell'esercizio finanziario, in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti ai fini istituzionali o al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'Amministrazione può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano, con contestuale aggiornamento dello stesso.

6. I proventi delle alienazioni possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito ovvero ai fini previsti dall'art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

5. Il Presidente della Provincia, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida con il PEG, l'incarico di attuazione del Piano delle alienazioni per l'annualità di riferimento, al Dirigente preposto al Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio, competente alla definizione di tutte le procedure connesse.

#### **ART. 4**

##### **DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI STIMA**

1. Nel Piano di cui all'art. 3 viene indicato, se disponibile, il valore di massima di ogni singolo cespite, che è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Provinciale.
2. Il valore effettivo del bene da porre a base della procedura di alienazione è determinato, di volta in volta, con apposita relazione estimativa redatta dal Settore Gestione Tecnica del Patrimonio della Provincia di Catanzaro, ovvero, qualora il personale dell'Ente non possa motivatamente provvedere, con perizia redatta da un tecnico esterno, appositamente incaricato, da scegliersi tra gli iscritti agli Ordini professionali.
3. Il prezzo di vendita è calcolato tenendo conto dei valori correnti di mercato per i beni aventi caratteristiche analoghe e utilizzando le metodologie estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
4. Il prezzo di stima si intende al netto delle spese di rogito, degli oneri fiscali e degli altri esborsi che sono posti a carico dell'acquirente.

#### **ART. 5**

##### **STATO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE**

1. Salvo che sia diversamente indicato, la vendita dei beni ricompresi nel Piano si intende a corpo e non a misura, unitamente alle relative pertinenze, e l'alienazione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano, ivi comprese le servitù, se e come esistenti, apparenti e non, o comunque aventi ragione legale di esistere e, quindi, anche quelle che potranno venirsi a creare.
2. Gli immobili saranno trasferiti, al momento del rogito, liberi da formalità pregiudizievoli risultanti dai pubblici registri. La Provincia non risponde, nei confronti della parte acquirente, delle conseguenze derivanti da qualsiasi eventuale atto di tutela del possesso da parte di terzi rispetto al bene oggetto di alienazione, con esclusione espressa di qualsiasi garanzia per il caso di evizione totale o parziale.

#### **ART. 6**

##### **MODALITA' DI ALIENAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/1997, sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. La procedura di alienazione è individuata dal Dirigente del Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio della Provincia di Catanzaro, sulla base del valore e dello stato del bene, tenendo conto, altresì, delle condizioni di mercato, al fine di garantire comunque il rispetto dei principi di imparzialità, efficacia

ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti interessati.

2. La vendita del bene si realizza mediante le seguenti procedure di gara:

A - asta pubblica;

B - trattativa privata.

3. L'asta pubblica è la procedura ordinaria per l'alienazione dei beni. La trattativa privata è ammessa nei casi previsti dal presente Regolamento e nei casi di cui all'art. 41, comma 1, n. 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, salvo che si ritenga più opportuno procedere con un ulteriore esperimento d'asta pubblica.

## **ART. 7**

### **ASTA PUBBLICA**

1. La procedura di vendita mediante asta pubblica prevede le seguenti fasi:

- a) predisposizione dell'avviso d'asta e sua pubblicazione;
- b) espletamento della gara con le operazioni ad essa connesse;
- c) aggiudicazione.

2. Nell'avviso d'asta devono essere riportati tutti gli elementi necessari per consentire agli interessati di presentare, sulla base di un'adeguata valutazione della proposta, la propria offerta, e in particolare:

- il nominativo e i recapiti del R.U.P.;
- la descrizione dei beni da alienare, la loro situazione e provenienza;
- il prezzo estimativo a base di gara e le condizioni del pagamento;
- i diritti e i pesi gravanti sull'immobile;
- l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo in cui si procederà alla gara;
- gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara ed è possibile acquisire informazioni;
- il metodo di gara;
- l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente;
- la possibilità di ammettere offerte per procura, che dovrà essere formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta;
- l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
- l'ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire in misura non inferiore al 10% dell'importo a base di gara;

- i termini e le modalità con le quali si deve concludere il contratto;
  - ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno allo svolgimento della specifica gara.
3. In caso di alienazione di più beni con la stessa procedura di gara, ciascun cespite dovrà costituire un apposito lotto, univocamente identificabile mediante un codice numerico. E' ammessa la partecipazione a più lotti dello stesso bando, presentando distinte offerte.
4. L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online della Provincia di Catanzaro e del Comune dove il bene è ubicato. Ne viene, inoltre, data informazione sul sito istituzionale della Provincia e su almeno due quotidiani di interesse locale.

## **ART. 8**

### **ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE**

1. Chiunque abbia interesse all'acquisizione deve presentare all'Amministrazione Provinciale una proposta irrevocabile di acquisto, immediatamente vincolante, secondo quanto previsto dal bando di gara. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono no solidamente obbligate.
2. Il soggetto interessato all'acquisizione dovrà dichiarare nella proposta irrevocabile di acquisto:
- a) il prezzo, in cifre ed in lettere, che intende offrire per l'acquisto, esclusivamente in aumento rispetto al valore a base d'asta, tenendo presente che qualora fra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida all'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Provinciale;
  - b) di approvare specificamente le seguenti condizioni:
    - b1) che l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo la Provincia di Catanzaro, alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
    - b2) che gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore offerente, fatte salve eventuali prelazioni;
    - b3) che l'aggiudicatario non può avanzare né può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte della Provincia di Catanzaro, della riservata facoltà insindacabile di non procedere alla vendita;
    - b4) che non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita; analogamente il deposito cauzionale non sarà restituito al migliore offerente, nel caso in cui non sia ancora avvenuta l'approvazione della vendita, qualora rinunci all'aggiudicazione.
3. Le aste sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni, che si svolgono nel giorno, ora e luogo indicati nel bando stesso, alla presenza della Commissione di gara.

4. L'alienazione è disposta provvisoriamente a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo. In caso di parità delle offerte, verrà richiesto ai soli offerenti interessati, di presentare, con le stesse modalità, una nuova e superiore offerta entro il termine fissato dalla Commissione di gara.

5. In ogni caso, sarà trattenuta la cauzione del migliore offerente, quale acconto del prezzo vendita, mentre a tutti gli altri partecipanti la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione definitiva avviene mediante apposita determinazione del Dirigente del Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio, dopo la verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta, fermo restando che ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione consegue esclusivamente alla stipula del contratto.

## **ART. 9**

### **COMMISSIONE DI GARA**

1. La Commissione di gara è composta da tre membri, interni all'Amministrazione, ed è individuata dal Dirigente del Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio, secondo le procedure di legge.

2. La Commissione di gara agisce sempre nella sua collegialità. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto di ufficio, nei casi previsti dalla legge.

## **ART. 10**

### **VERBALE E PUBBLICITA' DEGLI ESITI DI GARA**

1. Dello svolgimento e dell'esito della gara è redatto apposito verbale, che deve riportare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui si è dato corso alla gara, il nominativo dei componenti la Commissione, i nominativi dei partecipanti alla gara, le eventuali osservazioni effettuate in corso di gara, le offerte proposte, le eventuali esclusioni, la migliore offerta.

2. Il verbale non è sostitutivo degli effetti contrattuali e il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipula del successivo contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva.

3. Qualora non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la gara deserta.

4. La Commissione trasmette il verbale definitivo e la documentazione di gara al Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio per gli adempimenti consequenziali.

## **ART. 11**

### **ESCLUSIONE DALLE GARE**

1. Dalla partecipazione alla gara sono esclusi:

- i soggetti che si trovino in uno stato di interdizione legale o giudiziale o di inabilitazione, ovvero in una delle condizioni che comportano l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- i dipendenti della Provincia di Catanzaro che si trovino coinvolti nel procedimento di alienazione o che abbiano potere decisionale in merito, compresi i parenti ed affini fino al quarto grado;
  - gli Amministratori e i Consiglieri Provinciali, i Componenti di Organi e Collegi, gli incaricati dell'Amministrazione coinvolti a qualsiasi titolo nel procedimento di alienazione, compresi i parenti ed affini fino al quarto grado;
  - i soggetti inadempienti a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, se non procedono a sanare le relative pendenze prima della partecipazione all'asta;
  - i soggetti che abbiano intrapreso un contenzioso con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per motivi ricollegati al bene oggetto di vendita;
  - le associazioni, le società, di persone o di capitali, o altre persone giuridiche di cui facciano parte, a qualunque titolo, i soggetti sopraelencati o i loro parenti e affini fino al quarto grado;
  - le società che si trovino in stato di fallimento o che siano state sottoposte negli ultimi cinque anni a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo o ad amministrazione controllata;
  - coloro che presentino domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella già presentata, oltre il termine indicato nel bando.
2. Resta salvo ogni altro divieto o limitazione a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente, che qui si intende espressamente richiamata.

## **ART. 12**

### **ASTE DESERTE**

1. Qualora la prima asta vada deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valevoli, il Settore competente ha facoltà di espletare una ulteriore asta pubblica, eventualmente riducendo il prezzo fino ad un massimo ribasso del 10%.
2. In caso di secondo incanto andato deserto, il Dirigente competente può procedere alla vendita mediante trattativa privata, ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento, fermo restando il valore di cui al comma 1, oppure sospendere la procedura di alienazione.

## **ART. 13**

### **TRATTATIVA PRIVATA**

1. Ferma restando la possibilità per l'Amministrazione Provinciale di indire un'asta pubblica, è ammessa la trattativa privata, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene o del diritto reale di godimento da alienare rendano eccessivamente oneroso o infruttuoso il ricorso alla procedura aperta, in tutti i seguenti casi:

- quando il bene da alienare sia costituito da piccole porzioni di terreno o da reliquari stradali aventi valore economico risultante dalla relazione estimativa non eccedente Euro 1.000 e non vi siano contenziosi in atto;
- quando l'alienazione avvenga a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia oggetto della vertenza stessa;
- quando, dalla perizia estimativa, per la particolare condizione del bene, emerga che l'interesse all'acquisizione può essere riconducibile esclusivamente ad un unico soggetto (ad esempio nel caso di beni non suscettibili di utilizzazione autonoma o in caso di fondi interclusi);
- nell'ipotesi di aste andate deserte di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

2. Nei casi sopra indicati, la trattativa privata è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano individuati e messi a conoscenza della volontà dell'Amministrazione di procedere all'alienazione. A tal fine, la trattativa privata è preceduta da un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che dovrà essere pubblicato per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio online della Provincia, anche in presenza di espresse richieste d'acquisto già agli atti dell'Ente.

3. L'avviso pubblico, di cui al comma 2, è preliminare alla procedura negoziata a trattativa privata, secondo il criterio del miglior prezzo in aumento rispetto all'importo stabilito a base d'asta, che sarà espletata con coloro che presenteranno manifestazione di interesse all'acquisto dei beni, nelle modalità e nei tempi stabiliti.

4. L'aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo migliore, all'esito delle trattative.

5. Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla trattativa, al rispetto delle condizioni e dei termini di presentazione delle offerte, alla prestazione di una valida cauzione e alle altre formalità necessarie al perfezionamento della vendita valgono le regole previste per l'asta pubblica.

## **ART. 14**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. La vendita è perfezionata con il contratto, da stipularsi entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le forme e modalità previste dal Codice Civile. La mancata stipulazione nel termine previsto, per motivi non imputabili all'Amministrazione, comporta l'incameramento della cauzione e la perdita di ogni diritto acquisito.

2. La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita.

3. Sono poste esclusivamente a carico all'aggiudicatario le spese della procedura di alienazione, oltre al corrispettivo, tra le quali:



- le spese d'asta (bolli, diritti di segreteria, ecc.) e di pubblicità della gara (avvisi, pubblicazioni, ecc.) sostenute dall'Amministrazione Provinciale;
- le spese relative alla stipula del contratto, ivi incluse le spese del rogito, che dovrà avvenire mediante atto pubblico amministrativa oppure, su richiesta dell'acquirente aggiudicatario, presso un notaio, avente sede nel territorio provinciale;
- le eventuali spese di regolarizzazione tecnica, urbanistica e catastale (frazionamenti, volture, ecc.).

## **ART. 15**

### **PRELAZIONE**

1. Quando si procede alla vendita di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni di legge o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione la circostanza dovrà risultare dal bando o dall'avviso pubblico e, comunque, dovrà essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata.
2. I titolari del diritto di prelazione, opportunamente informati, al fine di poter far valere le loro prerogative, dovranno, comunque, partecipare alla procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste dal bando o dall'avviso.
3. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto esclusivamente aderendo alla migliore offerta avanzata all'Amministrazione Provinciale in sede di gara ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della proposta contrattuale anzidetta.
4. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni, né integrazioni all'offerta.
5. Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e si procederà all'aggiudicazione del bene al miglior offerente. In presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene, in mancanza di accordo tra le parti, si procederà mediante estrazione a sorte.
6. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di controversia pendente tra l'Amministrazione provinciale e il soggetto titolare del diritto di prelazione, l'accettazione dell'offerta da parte dell'acquirente vale quale implicita composizione definitiva della controversia con desistenza immediata dalla stessa, abbandono di ogni relativa ulteriore azione ed accollo unilaterale delle rispettive spese sostenute.
7. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni, che siano titolari di un formale contratto in corso di validità e che siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e di ogni altra forma di corrispettivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

## **ART. 16**

### **VALORIZZAZIONI**

1. Gli immobili che non sono necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per i quali la Provincia non intende procedere all'alienazione, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si trovano, possono essere oggetto di valorizzazione finalizzata alternativamente:

- alla produzione di entrate per l'Ente;
- allo sviluppo del territorio provinciale;
- al perseguimento di interessi pubblici connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie e residuali.

2. La valorizzazione può, altresì, consistere nell'adozione di tutte quelle iniziative utili a incrementare il valore degli immobili attraverso la realizzazione di interventi migliorativi (ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso, riqualificazione, regolarizzazione e adeguamento alla normativa edilizia e urbanistica, ecc.).

2. Ferme restando le regole in materia di concessioni fissate dagli altri regolamenti dell'Ente, la Provincia può procedere alla locazione a titolo oneroso degli immobili che non siano oggetto di alienazione, individuando l'altro contraente con le stesse modalità previste dagli articoli 6 e seguenti del presente Regolamento.

3. La concessione di immobili in comodato a titolo gratuito a soggetti pubblici o privati, per finalità di sviluppo del territorio provinciale e per il perseguimento di interessi pubblici meritevoli di tutela, restando escluse le finalità abitative e commerciali, può avvenire esclusivamente nell'ambito di piani, progetti, programmi o iniziative ai quali la Provincia di Catanzaro abbia formalmente aderito o di cui sia promotrice oppure nell'ambito di convenzioni con altri Enti pubblici, stipulate nella forma degli accordi tra pubbliche amministrazioni. In questi casi, la durata del comodato è strettamente collegata alla durata del progetto, della convenzione o dell'accordo sottoscritto dalla Provincia.

## **ART. 17**

### **RISERVATEZZA DEI DATI**

1. I dati acquisiti saranno trattati, in conformità con il Reg. (UE) n. 2016/679, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative ai procedimenti sopradescritti e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

2. I dati, le informazioni e ogni altra notizia, comunque appresa dall'acquirente nel corso della procedura, non dovranno essere divulgati in alcuna forma e dovranno essere riservati esclusivamente all'utilizzo per le finalità connesse all'acquisto dell'immobile oggetto di alienazione.

3. A tutela dell'interesse pubblico, l'alienazione dei beni immobili è, comunque, vietata a società e organismi la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche che ne detengono la proprietà o il controllo.

## **ART. 18**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO**

1. Le norme che precedono si applicano alle procedure di alienazione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Provincia di Catanzaro avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le procedure in corso e i provvedimenti già adottati.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento si applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni pubblici, tenuto conto delle modificazioni legislative che potranno intervenire successivamente.

## **ART. 19**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si considera abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto.